



Responsabilità medica: il danno alla salute ed al diritto di autodeterminazione

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12244 del 6 maggio 2024, ricapitola le ipotesi che si possono verificare, nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria) sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi):

1) se ricorrono il **consenso presunto** (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), il **danno iatrogeno** (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti) e la **condotta inadempiente o colposa** del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;

II) se ricorrono il **dissenso presunto** (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), il **danno iatrogeno** (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), e la **condotta inadempiente o colposa** del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, e il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegare e provate (anche per presunzioni);

III) se ricorrono il **dissenso presunto**, il **danno iatrogeno**, ma **non la condotta inadempiente o colposa** del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute – da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento e il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;



IV) se ricorre il **consenso presunto** (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e **non vi è alcun danno derivante dall'intervento**, non è dovuto alcun risarcimento;

V) se ricorrono il **consenso presunto** e il **danno iatrogeno**, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente allegli e provi, anche per presunzioni, che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

19 Mag 2024